CITTÀ DI LIMBIATE

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'EROGRAZIONE DEL SERVIZIO DI "ATTESTAZIONE DI INUTILIZZABILITÀ DEI VEICOLI FUORI USO SOTTOPOSTI A FERMO FISCALE AI FINI DELLA ROTTAMAZIONE", AI SENSI DELLA LEGGE 26 GENNAIO 2026, N. 14

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 43 del 27.10.2026

SETTORE SERVIZI AL CITTADINO E POLIZIA LOCALE Polizia Locale
tel 0299097.621 – polizia.locale@comune.limbiate.mb.it
Via Monte Bianco, 2 - 20812 Limbiate (MB)
tel 0299097.1 - PEC:comune.limbiate@pec.regione.lombardia.it
www.comune.limbiate.mb

ART. 1 - CAMPO DI APPLICAZIONE

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di rilascio della "Attestazione di inutilizzabilità" dei veicoli fuori uso sottoposti a fermo fiscale ai fini della rottamazione" da parte del Comune di Limbiate (MB), di seguito denominata "Attestazione".

2. L'Attestazione è rilasciata nei casi previsti:

- dall'art. 5, comma 8-ter, del D.lgs. 24 giugno 2003, n. 209 e ss.mm.ii.;
- dall'art. 231, comma 5-ter, del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii.;

3. Il Servizio è qualificato come "Servizio a domanda individuale" ai sensi del Decreto del Ministro dell'Interno, di concerto con il Ministro del Tesoro ed il ministro delle Finanze, 31 dicembre 1983.

ART. 2 - UFFICIO COMPETENTE

1. L'Attestazione è rilasciata dal Settore di Polizia Locale del Comune.

2. Qualora l'Ente proprietario della strada individui diverso Ufficio competente, il rilascio dell'Attestazione può essere effettuato dall'Ufficio indicato con Provvedimento organizzativo dell'Ente.

3. L'Ufficio competente può effettuare sopralluoghi e verifiche tecnico/specialistiche finalizzate ad accertare le condizioni del veicolo.

ART. 3 - SOGGETTI BENEFICIARI

L'Attestazione può essere rilasciata esclusivamente per veicoli intestati a soggetti residenti nel Comune di Limbiate.

ART. 4 - LIMITE TERRITORIALE

1. L'Attestazione può essere rilasciata esclusivamente per veicoli che si trovano all'interno del territorio del Comune di Limbiate.

ART. 5- PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA

1. Il proprietario del veicolo fuori uso sottoposto a fermo fiscale la cui volontà è quella di demolirlo con conferimento presso un Centro di Raccolta autorizzato, od altro soggetto avente titolo, presenta apposita istanza formale al Comune.

2. L'istanza, redatta in Bollo, deve essere indirizzata al Settore Polizia Locale del Comune di Limbiate.

3. L'istanza deve contenere:

- le generalità complete dell'istante;
- i dati identificativi del veicolo (Classe, Fabbrica/Tipo, Uso, Carrozzeria, marca, Modello, numero di Telaio, targa);
- una dichiarazione relativa al luogo in cui si trova depositato il veicolo;

4. All'istanza devono essere allegati:

- copia fotostatica (fronte e retro) di un idoneo documento di identità personale dell'Istante in corso di validità;
- copia fotostatica (fronte e retro) della Carta di Circolazione del veicolo, se disponibile;
- copia fotostatica (fronte e retro) del Certificato di Proprietà cartaceo del veicolo, se disponibile;
- documentazione fotografica del veicolo;
- una Perizia tecnica specializzata, redatta da un Operatore professionale nel campo della "meccatronica" di cui alla Legge 5 febbraio 1992, n. 122 e ss.mm.ii., attestante le "condizioni" del veicolo fuori uso;
- la documentazione attestante il Fermo amministrativo trascritto sul veicolo (Visura P.R.A);

5. Il Comune può richiedere ulteriore documentazione, qualora necessaria ai fini dell'istruttoria.

ART. 6 - ISTRUTTORIA ED ACCERTAMENTO

1. L'Ufficio competente verifica la completezza dell'istanza e procede all'istruttoria.

2. Ai fini dell'accertamento delle condizioni di inutilizzabilità del veicolo, il personale appartenente al Settore di Polizia Locale deve effettuare un sopralluogo presso il luogo in cui il veicolo è depositato.

3. Nel corso della verifica sono accertati, in particolare:

- lo stato di conservazione del veicolo;
- l'eventuale assenza delle parti essenziali del veicolo;
- l'impossibilità tecnica od economica al ripristino del veicolo.

4. dell'accertamento deve essere redatto apposito Verbale di Sopralluogo.

ART. 7 - RILASCIO DELL'ATTESTAZIONE

1. Qualora siano accertate le condizioni di inutilizzabilità del veicolo fuori uso, l'Ufficio Competente rilascia apposita attestazione in bollo.

2. L'Attestazione contiene:

- le generalità complete dell'istante;
- i dati identificativi del veicolo fuori uso;
- la dichiarazione di inutilizzabilità ai fini della rottamazione;
- la data del sopralluogo o dell'accertamento;
- il riferimento alla normativa vigente.

3. l'attestazione è rilasciata entro 30 (trenta) giorni dalla data di presentazione dell'istanza, salvo necessità istruttorie.

4. L'attestazione è utilizzabile ai fini della richiesta di cancellazione del veicolo dal Pubblico Registro Automobilistico (P.R.A.) o presso gli Uffici della Motorizzazione Civile.

5. Qualora il veicolo non sia dichiarato inutilizzabile, l'Ufficio competente comunica formalmente all'istante il mancato accoglimento dell'istanza.

6. Il mancato accoglimento dell'istanza non comporta l'esenzione dal pagamento della tariffa prevista per il Servizio.

ART. 8 - VEICOLI SOTTOPOSTI A FERMO AMMINISTRATIVO

1. Nei casi di veicoli sottoposti a fermo amministrativo ai sensi dell'art. 86 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 e ss.mm.ii., l'attestazione di inutilizzabilità rilasciata ai sensi del presente Regolamento è allegata alla richiesta di cancellazione del veicolo dal Pubblico Registro Automobilistico (P.R.A.).

2. L'attestazione è rilasciata esclusivamente ai fini della rottamazione del veicolo fuori uso.

ART. 9 - TARIFFE DEL SERVIZIO

1 . Il rilascio dell'attestazione di inutilizzabilità dei veicoli fuori uso sottoposti a fermo fiscale ai fini della rottamazione, costituisce Servizio a domanda individuale.

2. La tariffa del presente Servizio è determinata in € 50,00. Con successiva deliberazione della Giunta Comunale, tenendo conto dell'andamento dei costi sostenuti dall'Amministrazione per l'istruttoria e per le eventuali attività di accertamento tecnico e sopralluogo, potrà essere stabilito un importo maggiore o minore.

3. Il pagamento della tariffa è dovuto indipendentemente dall'esito del procedimento.

ART. 10 - CONTROLLI E DICHIARAZIONI MENDACI

1. Il Comune può effettuare controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese dall'istante. In caso di dichiarazioni mendaci si applicano le sanzioni previste dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e ss.mm.ii.

ART. 11 - ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente Regolamento è pubblicato all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello di pubblicazione, ai sensi dell'art. 8, comma 4, dello Statuto Comunale.

2. Dalla data di entrata in vigore si applicano le disposizioni in esso contenute per tutte le istanze di attestazione di inutilizzabilità dei veicoli fuori uso sottoposti a fermo fiscale ai fini della rottamazione.